

Comunicazione n. DAC/97011112 del 10-11-1997

inviata alla banca ...

Oggetto: **Art. 3, primo comma, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 - Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità**

Si fa riferimento alla nota trasmessa in data ..., con la quale è stato posto alla Commissione un quesito in merito all'estensione delle verifiche da effettuare sulle società che detengono partecipazioni in società di revisione iscritte nell'Albo Speciale ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilità previste dalla norma citata in oggetto.

Dall'esame delle disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 136/75 si rileva che le situazioni di incompatibilità delineate ai punti 1), 2) e 3) riguardano esclusivamente le persone fisiche, in quanto le stesse non possono in alcun modo riferirsi a persone giuridiche.

Tuttavia il punto 4) del primo comma della norma in esame prevede, in via generale e senza le tipizzazioni contenute nei punti 1), 2) e 3), che l'incarico non possa essere conferito a società di revisione i cui soci, amministratori, sindaci e direttori generali "si trovino in altra situazione che ne comprometta comunque l'indipendenza nei confronti della società" sottoposta a revisione. Non vi è dubbio che tale norma risulti applicabile anche alle persone giuridiche che rivestono la qualifica di socio di una società di revisione.

Pertanto, ad avviso della Commissione, sulla base di tale disposizione l'accertamento delle cause di incompatibilità deve essere riferito, oltre che alle fattispecie direttamente riconducibili alla persona giuridica (quale la prestazione di servizi alla società conferente), anche agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed al socio persona fisica che ne detiene eventualmente il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. Ciò al fine di considerare quei soggetti che sono in grado di incidere sulla vita societaria ed ai quali, in quanto persone fisiche, possono essere applicati i casi di incompatibilità previsti dai richiamati punti 1), 2) e 3).

Rispetto a tali soggetti la società di revisione e la società conferente devono conseguentemente raccogliere le relative dichiarazioni di insussistenza da inviare alla Consob nella fase dell'approvazione dell'incarico.

Qualora il socio persona giuridica rappresenti l'anello di una catena partecipativa, la società di revisione e la società conferente, ove vengano a conoscenza di situazioni di incompatibilità riferibili ai soggetti presenti nella catena, dovranno astenersi dal conferimento dell'incarico.

Da ultimo si fa presente che i descritti accertamenti dovranno essere effettuati anche nell'ambito delle verifiche annuali richieste dalla comunicazione Consob n. SOC/RM/94006824 dell'11.7.1994 #¹.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.